



Sede legale e amministrativa:
snc Magazzino 53 (V Piano) - Punto Franco Nuovo
34123 TRIESTE
Tel.: 040-6732511
Fax: 040-6732987
E-mail: adriafer@adriafer.com

Oggetto: REGOLAMENTO PER I CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, PER LE "IMPRESE PUBBLICHE" e TITOLARI DI DIRITTI ESCLUSIVI DEI SETTORI SPECIALI (ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016)

- PARTE LAVORI -

LAVORI "STRUMENTALI" ALLE ATTIVITÀ DEI SETTORI SPECIALI

Regime sotto soglia comunitaria (attualmente < € 5.350.000,00 o il diverso nuovo valore stabilito dai decreti successivi) ai sensi dell'art. 36, comma 8 del Codice

1. Premessa

NB: Si precisa che il presente Regolamento è stato adottato in conformità alle modifiche introdotte con il D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 e sarà valido sino alla data del 31.07.2021.

In via di autoregolamentazione (e ferma restando la facoltà di avvalersi delle procedure indicate all'art. 123 e segg. del Codice, mutuando quelle per valori sopra soglia comunitaria, in relazione a particolari fattispecie) e nel rispetto del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, al fine di garantire la migliore operatività e semplificazione delle procedure appare necessario ed opportuno - anche per soddisfare gli specifici fini aziendali, il principio di proporzionalità ed i principi emergenti dalle normative nazionali e regionali nonché ancora dalla comunicazione interpretativa della Commissione Europea, pubblicata sulla GUCE del 1° Agosto 2006, dalla quale si evince che ciascuna Stazione Appaltante è libera di apprezzare specifici profili quali il livello di pubblicità e comunque nel rispetto dei principi derivanti dalla vigente normativa statale e/o regionale - scegliere la "procedura negoziata" quale normale metodo di affidamento ed enucleare quattro livelli di valore parametrati a quelli attualmente indicati nel D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, al fine di una ottimale disciplina di settore:

- 1° livello di valore: € 0 - 150.000,00;
- 2° livello di valore: € 150.001,00 - € 350.000,00;
- 3° livello di valore: € 350.001,00 - € 1.000.000,00;
- 4° livello di valore: € 1.000.001,00 – sino alla soglia comunitaria, attualmente < a € 5.350.000,00.

Per tutti gli affidamenti verranno osservate le seguenti operazioni principali:

- constatazione della ricezione dell'offerta sulla piattaforma telematica;
- constatazione della presenza, delle eventuali buste virtuali interne;
- valutazione dei preventivi presentati;
- affidamento al miglior preventivo;
- redazione di verbali di gara in cui dare atto delle operazioni eseguite.

È applicabile ai lavori regolamentati dal presente documento il regime delle varianti e l'aumento o diminuzione del quinto d'obbligo prevista per i settori ordinari (cfr. art. 106 del Codice).

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 GDPR, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.



2. Progettazione

Si applicano, in materia della sicurezza nei cantieri, le norme del D.Lgs. n. 81/2008 ed è facoltà di Adriafer applicare, per analogia, altre norme del Codice e degli atti attuativi dello stesso nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale in base alle procedure di qualità aziendali e alle specifiche valutazioni del Responsabile del Procedimento.

La verifica e validazione dei progetti può essere derogata nel “sotto soglia” ed eventualmente prevista solo in casi di particolare complessità su specifica valutazione del Responsabile del Procedimento (tenuto conto che è obbligatoria nel “sopra soglia”). Per tale ipotesi si applica lo specifico regolamento.

3. Obbligo del codice identificativo gara

L’obbligo di richiesta del CIG sussiste per tutti i contratti oggetto del presente regolamento ad eccezione delle spese economali per servizi e forniture di limitato valore di cui all’apposito regolamento.

Per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 Adriafer dovrà chiedere il CIG semplificato (detto anche Smart CIG).

4. Modalità di affidamento di lavori di valore fino a €150.000,00 (1° soglia)

Poiché il DL 76/2020 convertito nella L. 120/2020 contempla l’affidamento diretto per gli affidamenti di importo inferiore a € 150.000,00, per tali affidamenti il confronto fra preventivi potrà essere utilizzato solamente qualora le condizioni di mercato lo richiedano ed ai fini di valutare la congruità del prezzo e, in ogni caso, la valutazione dei preventivi presentati dovrà essere svolta in modo da non comportare eccessivi aggravii in termini temporali.

L’affidamento dei servizi e delle forniture sino all’importo di € 150.000,00 può avvenire mediante affidamento diretto (richiesta di offerta – RDO) anche senza previa valutazione di 2 preventivi e solo previa comprova della verifica della congruità del prezzo o delle caratteristiche di qualità richieste.

La procedura sarà la seguente:

- 1) adozione della Determina a contrarre o atto ad essa equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (tale determina può assumere contemporaneamente il valore di determina a contrarre e determina di aggiudicazione);
- 2) acquisizione di CIG;
- 3) richiesta di offerta mediante la piattaforma telematica ad operatore economico presente nell’elenco;

In mancanza di operatore economico con competenze adeguate al servizio da affidare all’interno dell’elenco di Adriafer, l’intera procedura dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE di interesse per poter individuare l’operatore economico al quale chiedere la formulazione del preventivo oppure Adriafer procederà con una delle modalità indicate nell’art. 7 del presente Regolamento.

- 4) constatazione della presenza del preventivo (o dei preventivi) e valutazione dello stesso con comprova dell’adeguatezza del prezzo o delle caratteristiche di qualità richieste;
- 5) affidamento del lavoro.

In ogni caso l’affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell’ANAC che saranno adottate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per tali affidamenti i requisiti di ordine tecnico organizzativo sono normalmente comprovati con la sola iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e non è obbligatoria la SOA.

Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l’affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, tenuto conto in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e fatta salva congrua motivazione in ordine alla scelta dell’affidatario. In ogni caso sarà altresì opportuno motivare il relativo provvedimento di individuazione dell’operatore economico comunque previa valutazione della convenienza economica.

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.



ATTENZIONE – Per questi affidamenti (v. anche art. 1, comma 4, D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020) non va richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta che Adriafer dovrà indicare nella richiesta di offerta. Si precisa che nell'ipotesi in cui si rendesse necessaria la richiesta della garanzia provvisoria il relativo ammontare sarà pari all'1 per cento del prezzo base indicato nella richiesta di offerta.

5. Modalità di affidamento di lavori di valore da €150.001,00 a €350.000,00 (2° soglia)

Il DL 76/2020 convertito nella L. 120/2020 prevede la procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici ove esistenti.

L'affidamento dei lavori dal valore di € 150.001,00 sino ad € 350.000,00 può avvenire mediante procedura negoziata (richiesta di offerta – RDO), previa consultazione di almeno 5 operatori economici ove esistenti.

La procedura sarà la seguente:

- 1) adozione della Determina a contrarre o atto ad essa equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- 2) acquisizione di CIG;
- 3) richiesta di offerta mediante la piattaforma telematica a 5 operatori economici, ove esistenti, presenti nell'elenco;
In mancanza di operatori economici con competenze adeguate al servizio da affidare all'interno dell'elenco di Adriafer, l'intera procedura dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE di interesse per poter individuare l'operatore economico al quale chiedere la formulazione del preventivo oppure Adriafer procederà con una delle modalità indicate nell'art. 7 del presente Regolamento.
- 4) constatazione della presenza delle offerte e valutazione delle stesse;
- 5) affidamento del lavoro, adozione della Determina di aggiudicazione.

Si precisa che:

- in esito alla procedura andrà pubblicato un avviso sui risultati della medesima contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati a presentare offerta;
- tali affidamenti dovranno essere aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del minor prezzo;
- nel caso di affidamento con il criterio del minor prezzo, ove le offerte ammesse siano pari a cinque Adriafer dovrà procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016 (v. art. 1, comma 3, D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020).

In ogni caso l'affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell'ANAC che saranno adottate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Trattandosi di lavori per valore superiore ad € 150.000,00 le imprese sono qualificate mediante la certificazione SOA nei termini di cui all'art. 84 del Codice, in ragione dei valori e della tipologia dei lavori da appaltare.

Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, tenuto conto in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e fatta salva congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario. In ogni caso sarà altresì opportuno motivare il relativo provvedimento di reinvio del gestore uscente.

Oltre a rispettare il principio di rotazione Adriafer dovrà tener conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.

ATTENZIONE – Per questi affidamenti (v. anche art. 1, comma 4, D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020) non va richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta che Adriafer dovrà indicare nella richiesta di offerta. Si precisa che nell'ipotesi in cui si rendesse necessaria la richiesta della garanzia provvisoria il relativo ammontare sarà pari all'1 per cento del prezzo base indicato nella richiesta di offerta.

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.



6. Modalità di affidamento di lavori di valore da €350.001,00 a €1.000.000,00 (3° soglia)

Il DL 76/2020 come conv. in L. 120/2020 prevede la procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici ove esistenti.

L'affidamento dei lavori dal valore di € 350.001,00 sino ad € 1.000.000,00 può avvenire mediante procedura negoziata (richiesta di offerta – RDO), previa consultazione di almeno 10 operatori economici ove esistenti.

La procedura sarà la seguente:

1) adozione della Determina a contrarre o atto ad essa equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

2) acquisizione di CIG;

3) richiesta di offerta mediante la piattaforma telematica a 10 operatori economici, ove esistenti, presenti nell'elenco;

In mancanza di operatori economici con competenze adeguate al servizio da affidare all'interno dell'elenco di Adriafer, l'intera procedura dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE di interesse per poter individuare l'operatore economico al quale chiedere la formulazione del preventivo oppure Adriafer procederà con una delle modalità indicate nell'art. 7 del presente Regolamento.

4) constatazione della presenza delle offerte e valutazione delle stesse;

5) affidamento del lavoro, adozione della Determina di aggiudicazione.

Si precisa che:

in esito alla procedura andrà pubblicato un avviso sui risultati della medesima contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati a presentare offerta;

tali affidamenti dovranno essere aggiudicati con sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del minor prezzo;

nel caso di affidamento con il criterio del minor prezzo ove le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque (v. art. 1, comma 3, D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020). Adriafer dovrà procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso l'affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell'ANAC che saranno adottate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Trattandosi di lavori per valore superiore ad € 150.000,00 le imprese sono qualificate mediante la certificazione SOA nei termini di cui all'art. 84 del Codice, in ragione dei valori e della tipologia dei lavori da appaltare.

Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, tenuto conto in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e fatta salva congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario. In ogni caso sarà altresì opportuno motivare il relativo provvedimento di reinvio del gestore uscente.

Oltre a rispettare il principio di rotazione Adriafer dovrà tener conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.

ATTENZIONE – Per questi affidamenti (v. anche art. 1, comma 4, D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020) non va richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta che Adriafer dovrà indicare nella richiesta di offerta. Si precisa che nell'ipotesi in cui si rendesse necessaria la richiesta della garanzia provvisoria il relativo ammontare sarà pari all'1 per cento del prezzo base indicato nella richiesta di offerta.

7. Modalità di affidamento di lavori di valore da € 1.000.001,00 alla soglia comunitaria (4° soglia)

Il DL 76/2020 convertito nella L. 120/2020 (di cui si tiene conto anche per avere una disciplina uniforme per settori ordinari e speciali laddove si operi nei settori ordinari) prevede la procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 15 (quindici) operatori economici ove esistenti.

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320

Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.



L'affidamento dei lavori dal valore di € 1.000.001,00 sino alla soglia comunitaria può avvenire mediante procedura negoziata (richiesta di offerta – RDO), previa consultazione di almeno 15 operatori economici ove esistenti.

La procedura sarà la seguente:

- 1) adozione della Determina a contrarre o atto ad essa equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- 2) acquisizione di CIG;
- 3) richiesta di offerta mediante la piattaforma telematica a 15 operatori economici, ove esistenti, presenti nell'elenco;

In mancanza di operatori economici con competenze adeguate al servizio da affidare all'interno dell'elenco di Adriafer, l'intera procedura dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un AVVISI PER LA MANIFESTAZIONE di interesse per poter individuare l'operatore economico al quale chiedere la formulazione del preventivo oppure Adriafer procederà con una delle modalità indicate nell'art. 7 del presente Regolamento.

- 4) constatazione della presenza delle offerte e valutazione delle stesse;
- 5) affidamento del lavoro, adozione della Determina di aggiudicazione.

Si precisa che:

- in esito alla procedura andrà pubblicato un avviso sui risultati della medesima contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati a presentare offerta;
- tali affidamenti dovranno essere aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del minor prezzo;
- nel caso di affidamento con il criterio del minor prezzo ove le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque (v. art. 1, comma 3, D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020). Adriafer dovrà procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016.

In ogni caso l'affidatario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale del Codice (art. 80 del Codice) e di essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui alle Linee Guida dell'ANAC che saranno adottate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Trattandosi di lavori per valore superiore ad € 150.000,00 le imprese sono qualificate mediante la certificazione SOA nei termini di cui all'art. 84 del Codice, in ragione dei valori e della tipologia dei lavori da appaltare.

Nel procedere all'individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, tenuto conto in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e fatta salva congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario. In ogni caso sarà altresì opportuno motivare il relativo provvedimento di reinvitto del gestore uscente.

Oltre a rispettare il principio di rotazione Adriafer dovrà tener conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.

ATTENZIONE – Per questi affidamenti (v. anche art. 1, comma 4, D.L. 76/2020) non va richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta che Adriafer dovrà indicare nella richiesta di offerta. Si precisa che nell'ipotesi in cui si rendesse necessaria la richiesta della garanzia provvisoria il relativo ammontare sarà pari all'1 per cento del prezzo base indicato nella richiesta di offerta.

8. Soggetti che svolgono le funzioni di Responsabile del Procedimento e di Direttore dei lavori

Per tutti i lavori o per gruppi omogenei di lavori relativi ad attività di "imprese pubbliche" rientranti nei "settori speciali", il Direttore Generale o l'Amministratore Delegato, secondo le deleghe ovvero in funzione delle cifre a cui il Procedimento fa riferimento riveste il ruolo del soggetto che garantisce lo svolgimento delle funzioni del Responsabile del Procedimento nelle fasi di progettazione (nel seguito RPP), affidamento (nel seguito anche RPA) ed esecuzione (nel seguito RPE). Tale soggetto può essere o unico o diverso per ciascuna fase (cfr. l'art. 31, decimo comma, Codice).

In ogni caso potrà non applicarsi l'art. 31, Codice e la Linea Guida ANAC e si terrà conto che non è applicabile, ai sensi dell'art. 3, L.R. 14/2002, l'art. 5 della medesima Legge regionale e pertanto il RUP potrà essere anche un non tecnico.

Per quanto attiene alla fase di gara ed alla fase esecutiva, la suddetta figura si farà coadiuvare o sostituire da soggetti interni, appositamente nominati in forma scritta, per la gestione delle rispettive fasi o sub fasi del procedimento.

Per ogni lavoro è nominato un Direttore dei Lavori, che assicura lo svolgimento delle attività previste per legge.

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320

Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.



9. Qualificazione ed individuazione delle imprese da invitare alle procedure - Elenchi di imprese

Per valori inferiori ad € 150.000,00 è normalmente sufficiente il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi come il possesso della certificazione CCIAA.

Per valori pari o superiori ad € 150.000,00 le imprese sono qualificate mediante la certificazione SOA nei termini di cui all'art. 84 del Codice, in ragione dei valori e della tipologia dei lavori da appaltare.

In entrambi i casi Adriafer può aggiungere ulteriori requisiti tecnico-organizzativi e/o economico-finanziari nelle ipotesi di interventi richiedenti una particolare e comprovata specificità specialistica e/o impiantistica o in altri casi in cui il solo possesso della qualificazione nelle forme precitate non garantisca alla stessa Adriafer un'ottimale prestazione nello specifico settore speciale (anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica in ordine ai lavori da affidare), fermo restando il rispetto dei principi di congruità e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto ed in ogni caso anche tenuto conto dei requisiti ambientali.

Per quanto attiene alle clausole di esclusione dalle gare si fa riferimento alla vigente legislazione nazionale in materia (principalmente ai requisiti di ordine generale dell'art. 80 del Codice). I requisiti in fase di offerta potranno essere attestati dai concorrenti mediante autocertificazione o atto di notorietà.

L'individuazione dei soggetti da interpellare alle procedure negoziate plurime avviene di norma avvalendosi di elenchi interni formali dinamici di operatori economici, ai quali possono iscriversi in qualsiasi momento i soggetti che ne facciano richiesta, che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e che abbiano eventualmente manifestato esperienze nelle specifiche attività. Le modalità di inserimento in detto elenco sono rese note attraverso specifico avviso nel sito internet istituzionale.

Mutuando le Linee Guida ANAC n. 4 sarà necessario aggiornare almeno una volta all'anno l'elenco.

In eventuale mancanza degli elenchi suddetti ovvero in altri casi per i quali l'elenco non sia ritenuto sufficiente rispetto al numero ed alla tipologia di imprese da invitare potranno essere utilizzati i seguenti ulteriori metodi di indagine:

1. attingendo da altri elenchi interni informali già disponibili, anche tenuto conto dell'affidabilità dimostrata in precedenti rapporti aziendali;
2. attingendo da elenchi delle società di riferimento che ne detengono le azioni e in particolare di AdSP;
3. tra quelle che abbiano formalizzato un generico interesse ad essere interpellate oppure che siano indicate da Enti terzi o soggetti che abbiano in corso appalti di lavori complementari e di cui debba essere garantito il completamento;
4. pubblicando apposito "avviso" che pubblicizzi adeguatamente (tenuto conto del valore ai fini delle pubblicazioni) sia la necessità specifica di individuare imprese da invitare ed anche le modalità specifiche di individuazione delle imprese da invitare.

Resta salva la possibilità di invitare direttamente ulteriori soggetti individuati con indagini di mercato rispetto a quelli che hanno risposto all'invito.

Qualora ritenuto necessario, potrà essere utilizzato anche il sorteggio.

I requisiti di carattere generale, professionalità e capacità/qualificazione sono dichiarati dalle imprese mediante dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto notorio resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o mediante DGUE.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 80.000 euro, la verifica della veridicità delle autocertificazioni ricevute avviene a campione.

In tutti i casi prima di procedere alla stipula del contratto Adriafer procede all'acquisizione e verifica del DURC e verifica dell'autocertificazione relativa alla tracciabilità (L. 136/2010), fatto salvo quanto previsto al seguente articolo dedicato alla stipula del contratto.

Si precisa che per gli affidamenti superiori ad € 150.000,00 oltre alle verifiche di cui sopra si renderanno necessari gli adempimenti previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011).

Con riferimento al principio di rotazione si precisa che esso (fermo restando che può fare riferimento sia ai soggetti da invitare che al precedente aggiudicatario) mira soprattutto ad evitare che si creino posizioni di rendita anticoncorrenziali in capo al contraente uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni che il medesimo ha assunto nel corso del precedente affidamento) e di rapporti esclusivi o fidelizzati con determinati operatori economici, dovendosi invece favorire un'apertura al mercato effettiva e più ampia possibile in modo da riequilibrare l'utilizzo dell'affidamento diretto e delle procedure negoziate.

Si precisa che ove Adriafer intenda comunque chiedere il preventivo ovvero invitare il gestore uscente lo potrà fare ma avrà l'onere di motivare in maniera più puntuale tale decisione facendo, ad esempio, riferimento al numero eventualmente ridotto di operatori economici presenti sul mercato, ovvero al particolare grado di soddisfazione che è stato raggiunto a

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320

Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.



conclusione del precedente rapporto contrattuale oppure con riferimento alla peculiarità dell'oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento.

10. Ricerca degli operatori economici

Ai fini del raggiungimento del numero degli operatori economici da invitare Adriafer si impegna a verificare in via preliminare la presenza del numero adeguato di operatori da invitare sul proprio portale e ad attivare le opportune azioni al fine di agevolare le ulteriori iscrizioni e candidature.

A tal fine Adriafer periodicamente (ogni 6 mesi circa) inviterà gli operatori economici interessati ad iscriversi al portale rendendo nota tale possibilità mediante avvisi pubblicati sul sito istituzionale.

11. Deroghe al numero minimo di imprese da invitare

È consentito in via del tutto eccezionale e comprovata, derogare alle procedure indicate nel presente Regolamento in tutte le ipotesi di oggettive ragioni e comprovate ragioni di necessità e urgenza, nelle quali prevalgano le esigenze primarie del servizio ferroviario da erogare, quali a titolo esemplificativo:

1. a seguito dell'infruttuoso esperimento di precedente procedura di gara;
2. esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e ferroviaria;
3. necessità di portare a termine lavori in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
4. ragioni di urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o simili, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Società;
5. obblighi di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni impartite a Adriafer da Pubblici Enti e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati da Adriafer stessa;
6. in ogni altro caso sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
7. quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il lavoro possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
8. per lavori complementari (ivi compresi quelli correlati ad interventi di Enti terzi, ad esempio, Comuni), non compresi in un progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali sono divenuti necessari, per circostanze imprevedute ed imprevedibili, all'esecuzione dell'appalto, purché questi siano aggiudicati all'imprenditore che esegue l'appalto iniziale;
9. appalti di lavori ripetitivi (anche aperti), a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (e comunque non superiore a 6 mesi);
10. altre ipotesi eccezionali, da motivare espressamente, in cui vi siano oggettive ragioni di necessità e urgenza e prevalgano le esigenze primarie dell'utenza servita.

Tali casi specifici dovranno essere comprovati in un apposito documento redatto dal Responsabile del procedimento che riporti le specifiche e dettagliate motivazioni in relazione alle quali è possibile derogare alle ordinarie procedure per il caso di specie, contattando anche un solo soggetto.

Laddove possibile, anche in questi casi, è preferibile effettuare un confronto con non meno di tre imprese per garantire un minimo confronto di mercato.

12. Modalità di invito e formalizzazione delle offerte

Nel rispetto della vigente normativa in materia di obbligo di utilizzo di piattaforme di e-procurement, le imprese - anche in assenza di confronto competitivo - sono sempre interpellate tramite ricorso al Portale Acquisti di Adriafer (tranne particolari contesti che ne rendessero impossibile o comunque antieconomico l'utilizzo e che verranno analizzati caso per caso o nel caso di importi di valore inferiore ad € 5.000,00).

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.



I termini per la ricezione delle offerte devono essere stabiliti tenendo conto della natura e della complessità dei servizi/forniture, del tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte, degli eventuali sopralluoghi e del criterio di aggiudicazione prescelto.

13. Criteri di aggiudicazione

Nel caso di “affidamento diretto” (affidamenti di valore inferiore ad € 150.000,00) devono semplicemente essere indicate le modalità da privilegiare per procedere all'affidamento (es.: costo, tempo, garanzia, ecc.) valutando i preventivi e ciò per evitare disparità di trattamento, ma non necessariamente applicando (a meno di una precisa scelta in merito) uno dei due criteri (prezzo più basso o o.e.p.v.) previsti dal legislatore all'art. 95, Codice. In tali ipotesi, infatti, non si acquisisce un'offerta (e quindi non si applica l'art. 95, Codice) ma un semplice “preventivo” e non è mai necessaria la nomina di una Commissione giudicatrice.

Invece in caso di attivazione della procedura negoziata (valori superiori ad € 150.000,00) deve essere espressamente individuato uno dei due criteri (prezzo più basso o o.e.p.v.) previsti dal legislatore all'art. 95, Codice nella richiesta di offerta, nella lettera di invito o nell'avviso di gara.

In ogni caso, al fine di pervenire all'identificazione del soggetto affidatario, a prescindere dal criterio di aggiudicazione adottato, è facoltà del Responsabile unico del procedimento, indicandolo nella lettera di invito (a garanzia della trasparenza ed imparzialità della procedura stessa), prevedere specifiche modalità di ulteriore negoziazione, in seduta riservata, del prezzo e/o altri elementi, con uno o più concorrenti e con una o più tornate di rilanci successivi.

Fermo restando che Adriafer potrà scegliere di procedere all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dovrà essere necessariamente utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione dei seguenti contratti:

- servizi ad alta intensità di manodopera (come definiti all'art. 50, comma 1 del Codice);
- servizi di ingegneria ed architettura, altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo pari o superiore ad € 40.000,00;
- servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

In ogni caso, a prescindere dal criterio di aggiudicazione adottato, è facoltà di Adriafer prevedere nella richiesta di offerta (al fine di garantire la trasparenza ed imparzialità della procedura), le specifiche modalità di ulteriore negoziazione del prezzo con un determinato numero di concorrenti, al fine di pervenire all'identificazione del soggetto affidatario.

Nel caso in cui sia prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte dovranno essere valutate da una Commissione Giudicatrice appositamente nominata alla scadenza del termine di presentazione delle offerte secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate.

14. Esame e valutazione delle offerte e Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice, nell'ipotesi in cui il criterio prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, (costituita in numero di 3 o 5 persone) deve essere nominata dopo la scadenza del termine utile per il ricevimento delle offerte e prima della loro apertura e può comprendere anche componenti esterni prescelti tra esperti dello specifico settore, sulla base dell'acquisizione di curriculum e relativa valutazione.

Ai fini della nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice Adriafer tenderà a selezionare tra il proprio personale interno, sulla base delle specifiche competenze e professionalità di ognuno.

Il Presidente, nel rispetto del principio di rotazione, verrà preferibilmente scelto tra il personale dirigente sempre interno o con particolare esperienza nell'oggetto della procedura. In tale caso non si renderà necessaria la pubblicazione dei curriculum vitae in quanto gli stessi sono disponibili presso l'Azienda.

Nel caso di scelta di componenti esterni (o di altre stazioni appaltanti o di terzi in genere) Adriafer si doterà di apposito separato Regolamento.

15. Aggiudicazione, stand still e stipula del contratto

L'Amministratore Unico/Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice, provvede all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del Codice.

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.



La formalizzazione dell'affidamento avverrà solo dopo l'acquisizione di tutta la documentazione richiesta e dell'eventuale verifica dei requisiti oggetto di autocertificazione e dell'eventuale verifica preliminare in ottemperanza alla vigente normativa (Antimafia, DURC, cauzione definitiva, costi della sicurezza, etc.).

Nei casi d'urgenza Adriafer procederà alla stipula del contratto anche senza aver provveduto ovvero concluso l'attività di verifica dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario ma detto contratto sarà condizionato all'esito positivo delle verifiche in corso.

La predisposizione della documentazione relativa all'affidamento avviene, tenuto conto del valore, o mediante corrispondenza commerciale (per valori sino ad € 80.000,00 e con richiamo delle condizioni contrattuali previste dalla lettera di invito o dai disciplinari/capitolati, preliminarmente accettate dall'appaltatore/fornitore in fase di presentazione dell'offerta, oltre ai prezzi definitivi concordati) o mediante scrittura privata (per valori superiori ad € 80.000,00).

La consegna dei lavori può essere effettuata solo a seguito dell'intervenuta formalizzazione dell'affidamento, salvi i casi in cui è consentito procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi delle vigenti norme statali e regionali di settore e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

Restano salve le procedure previste in materia di adempimenti nei confronti dell'ANAC, ove previste.

Entro 5 giorni l'aggiudicazione è comunicata, in conformità a quanto previsto dall'art. 76 e seguenti del Codice. Dalla ricezione di tale comunicazione decorrono i 30 giorni per la proposizione di eventuali ricorsi al TAR da parte dei concorrenti.

In ogni caso la stipula del contratto dovrà essere comunicata nelle stesse forme (cfr. art. 76 del Codice) dell'aggiudicazione.

Coerentemente con l'art. 32, comma 10, lettera b), Codice, Adriafer non applicherà il termine dilatorio di stipula dei contratti dei 35 giorni.

16. Consegna dei lavori e consegna in via d'urgenza

Per valori fino ad € 2.000.000,00 è in ogni caso consentita l'esecuzione in via di urgenza che deve essere comunque prevista e motivata nel regolamento di gara con ragioni dipendenti da esigenze operative di Adriafer.

Per valori da € 2.000.000,01, l'esecuzione in via di urgenza è in ogni caso consentita sempre con apposita previsione e motivazione nel regolamento di gara, ma prudenzialmente con una specifica motivazione da parte del Responsabile del Procedimento in ordine all'effettivo pregiudizio per Adriafer discendente dalla mancata esecuzione.

In ogni caso la consegna dei lavori deve essere effettuata solo a seguito dell'intervenuta formalizzazione dell'aggiudicazione e della conoscenza della sua efficacia, comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

Nei casi di urgenza si procederà alla consegna dei lavori anche a prescindere dall'efficacia dell'aggiudicazione, laddove i tempi per averne effettiva certezza siano incompatibili con le ragioni di urgenza.

17. Fase esecutiva - Contabilità dei lavori eseguiti, collaudo e riserve

E' possibile, nel "sotto soglia", derogare all'obbligo di applicazione di alcune delle norme previste agli artt. da 100 a 113 del Codice in fase esecutiva nel "sopra soglia", con la sola eccezione dell'art. 105 riferita al "subappalto" che è norma antimafia di ordine pubblico nonché dell'art. 106 del Codice sulle c.d. "modifiche del contratto".

Pertanto, caso per caso, si deciderà nei singoli Capitolati quali norme applicare fra le seguenti (invece obbligatorie nel "sopra soglia"), suggerendo di applicare in ogni caso: 100 ("requisiti per l'esecuzione dell'appalto", dove si legge che è possibile richiedere "requisiti particolari" per l'esecuzione del contratto, purché "compatibili" con i principi comunitari e non discriminatori), 102 ("collaudo", purché sia necessario avuto riguardo alla particolare tipologia di opera), 108 ("risoluzione" del contratto, in ogni caso però aggiungendo ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del codice civile) e 112 ("appalti e concessioni riservati" a cooperative o imprese sociali). Ovviamente potrà precisarsi, rispetto a dette norme, l'eventuale alla loro applicabilità parziale o anche parzialmente in deroga.

È facoltà di Adriafer applicare, per analogia, altre norme del Codice o degli atti attuativi dello stesso (e, nel regime transitorio, anche del D.P.R. n. 207/2010) nelle parti in cui ciò sia ritenuto conveniente sotto un profilo aziendale in base alle procedure di qualità aziendali e a specifica valutazione del Responsabile unico del procedimento.

La contabilizzazione dei lavori, anche per valori da € 2.000.001,00, sarà effettuata comunque in forme semplificate che, comunque, consentano all'impresa di potere iscrivere/esplicitare riserve anche con lettera raccomandata R.R. o PEC,

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320

Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.



seppure in termini semplificati, e consentano a Adriafer di garantire la rendicontazione delle effettive lavorazioni eseguite e risolvere stragiudizialmente ogni controversia.

Sarà verificata caso per caso la necessità di procedere o meno al collaudo, che, in caso di necessità, potrà essere eseguito anche attraverso forme semplificate o con un certificato di regolare esecuzione.

Tenuto conto delle necessità di maggiore snellezza operativa e considerata la maggiore possibilità di risolvere le controversie in sede stragiudiziale, eventuali controversie saranno risolte fra le parti applicando l'art. 205 del Codice. In ogni caso potranno essere esperiti non più di 2 accordi bonari nel corso dell'appalto e la relativa procedura non potrà avere durata superiore a 30 giorni per essere conclusa. Della procedura di accordo bonario verrà in ogni caso redatto verbale, anche in caso di mancato raggiungimento di accordo.

Restano invariati i limiti massimi di valore per l'iscrizione delle riserve come ivi indicati (attualmente il 15% del valore del contratto).

In ogni caso risulta applicabile l'art. 208 del Codice in materia di transazione nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

18. Riserve

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del referente della committenza (Direttore Lavori o altro), senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, qualunque sia l'eventuale riserva iscritta su atti contabili e/o verbali.

Le riserve - che non verranno prese in esame per quegli importi complessivamente superiori al 15% dell'importo contrattuale o altra percentuale di legge come oggi indicata all'art. 205 del Codice - dovranno essere iscritte nei citati atti contabili e solo in comprovata mancanza degli stessi potrà essere utilizzato l'invio di PEC o raccomandata RR inviata a Adriafer nei seguenti termini:

- a) nel caso di lettera di consegna lavori (LCL): entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di ciascuna lettera, per qualsiasi problematica dovesse insorgere;
- b) in ogni altro caso di contabilizzazioni e/o conoscenza di eventi che incidano sull'andamento dell'appalto (ad esempio sospensioni e riprese lavori) o sulla contabilizzazione dei lavori: entro e non oltre 15 giorni dalla formale e definitiva conoscenza dell'importo contabilizzato e/o dalla formalizzazione dell'evento.

Laddove non sia possibile, per l'impresa, formalizzare una riserva per la mancanza di dati contabili effettivamente valutabili, questa potrà essere formalizzata anche alla fine dei lavori sempre negli atti contabili e solo in mancanza degli stessi, anche con lettera RRR ed entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla formale e definitiva conoscenza della contabilizzazione.

In ogni caso la riserva, nei termini di cui sopra, dovrà essere immediatamente esplicitata, quantificata e formulata in modo specifico, indicando con precisione le ragioni sulle quali si fonda e senza che vi siano termini ulteriori per qualsiasi altra indicazione, in considerazione dell'urgenza connaturata ai lavori. Ciò anche nel caso di riserve rispetto le quali non sia possibile un'effettiva quantificazione ed indicando, in tali casi, le specifiche ragioni di tali impossibilità e/o ogni altro elemento utile, integrando poi la riserva con l'effettiva quantificazione quando ciò sia possibile.

Ogni riserva che non fosse stata risolta con apposito accordo bonario nel corso dei lavori, dovrà essere espressamente confermata all'atto di ciascuna successiva verifica informatica dell'importo liquidato per ciascun SAL successivo e ciò nel medesimo termine di 15 giorni. Inoltre tutte le riserve dovranno essere confermate in sede di liquidazione del SAL finale e non rinunciate nella dichiarazione di ultimazione appalto.

Tutte le riserve non iscritte secondo le formalità sopra indicate e non confermate oppure rinunciate nella dichiarazione di ultimazione dell'appalto si intenderanno definitivamente abbandonate e rinunciate.

Sulle riserve non definite con accordo bonario o con transazione o con qualsiasi altro accordo intervenuto nel corso dei lavori o successivamente, e che non siano state espressamente rinunciate nella dichiarazione di ultimazione dell'appalto, si esprimerà entro trenta giorni dall'ultimazione di tutti i lavori in appalto il soggetto deputato a formalizzare successivamente il certificato di regolare esecuzione o di collaudo e le sue definitive determinazioni verranno previamente sottoposte alla stazione appaltante e poi formalmente comunicate all'impresa via PEC o raccomandata RR, la quale avrà 60 giorni dalla ricezione della predetta determinazione, a pena la decadenza, per adire l'Autorità giudiziaria ordinaria.

L'impresa dovrà prendere atto al momento della stipula del contratto - e la relativa disposizione dovrà essere inserita all'interno anche con la previsione della doppia firma per la clausola vessatoria - che la mancata proposizione dell'azione in giudizio entro il predetto termine comporterà il venir meno di ogni suo diritto ed azione.

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320

Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.



19. Subappalti e subaffidamenti

Il subappalto sarà consentito solo laddove previsto negli atti di gara, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice e tenuto conto del D.L. 32/2019 conv. in L. 55/2019 (attualmente il limite massimo è il 40%).

E' comunque sempre possibile vietare i subappalti anche a prescindere da casi particolari determinati dalla tipologia di interventi che richiedano una forte specializzazione dell'esecutore, anche in considerazione delle espresse esigenze aziendali (urgenza, necessità di incaricare più imprese contemporaneamente, particolare necessità di specializzazione, ecc.) e ciò anche a prescindere da specifica motivazione.

20. Sicurezza

In riferimento alla sicurezza nei cantieri in cui si eseguono lavori pubblici, si applicano comunque le vigenti norme statali e le eventuali norme regionali in materia.

La normativa sui cantieri di cui al Titolo IV del Testo Unico della Sicurezza, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si applica in ogni caso in cui vi sia un cantiere edile o di ingegneria civile.

In ogni caso i piani di sicurezza formano parte integrante e sostanziale del contratto.

21. Adempimenti nei confronti del personale impiegato nei lavori

Resta in ogni caso applicabile la vigente normativa statale e regionale in materia di adempimenti contrattuali, retributivi e fiscali nei confronti dei lavoratori impiegati nei lavori, ivi compresa la normativa sul DURC.

22. Varianti e ripetizione

L'art. 106, Codice è applicabile a tutti i "settori speciali" (quindi anche alle "imprese pubbliche" nel "sopra soglia" per espresso richiamo). E' però consigliabile, per la redazione e approvazione di varianti in corso d'opera, seguire comunque il regime di cui al citato art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2 del Codice e purché non sia alterata la natura generale del contratto.

Nel regime di cui al comma 1, lettera c), punto 1), dell'art. 106, Codice, quando le necessità di modifica siano determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili per Adriafer, le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, nonché per errore progettuale nei limiti di cui all'art. 106, comma 2, del Codice. Nei soli casi di cui al comma 2 dell'art. 106 le varianti devono anche rispettare i limiti ivi indicati alle lettere a) e b). Se le varianti, diverse da quelle per errore progettuale, superano il quinto d'obbligo, l'appaltatore ha diritto di sciogliersi dal contratto (art. 106, comma 12, del Codice). Adriafer si riserva il diritto di incrementare in corso di esecuzione l'importo dei lavori per motivi propri ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del Codice.

Nelle ipotesi previste dall'art. 106, comma 1, lettera b) del Codice e cioè per i lavori supplementari che si siano resi necessari anche se non inclusi nell'appalto iniziale, i medesimi possono essere eseguiti dal contraente originale a condizione che l'eventuale aumento del prezzo non superi il 50% del valore del contratto iniziale e che l'eventuale modifica dell'esecutore possa comportare le seguenti conseguenze:

- non sia praticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

23. Lavori ad "amministrazione diretta" nei settori speciali

L'"amministrazione diretta" è possibile, per i lavori, anche nei "settori speciali" e rappresenta una procedura caratterizzata dalla necessità di soddisfare esigenze aziendali di semplificazione e celerità, ma con personale proprio o appositamente assunto per l'occasione e con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, purché per importi limitati ed oggetti definiti, esigenze che renderebbero antieconomiche le normali procedure di affidamento ed il rispetto di quanto alle medesime correlato.

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320

Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.



E' necessario riferirsi, per analogia, all'art. 36 del Codice, in cui il comma 2 limita l'“amministrazione diretta” al massimo di € 150.000,00, ma, visto il raddoppio della soglia di economia nei settori speciali, si può ritenere che il limite massimo sia elevabile ad € 300.000,00.

Dovrà essere svolta una procedura tra 3 o 5 operatori (a seconda del fatto che ci si situi al di sopra o al di sotto della soglia di € 80.000,00) per il solo acquisto e noleggio di mezzi, mutuando le forme previste per le forniture e servizi.

Trattasi - anche per quanto espresso, da ultimo, nella det. AVCP n. 4/2011 ai fini della tracciabilità - di casi in cui non si opera con le responsabilità dell'“appalto” e si è esenti da tracciabilità. Vi è anche l'esenzione dalla richiesta di DURC (v. circolare Min. Lavoro 10/2009).

Adriafer Srl Con Socio Unico
Il direttore generale
Ing. Bruno Caleo

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste al n./codice fiscale/partita IVA 01033440320
Capitale sociale Euro 900.000,00 i.v.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: www.adriafer.com.

